



**Fondo Nazionale Intercategoriale
di Assistenza Sanitaria Integrativa**

REGOLAMENTO

FONDO NAZIONALE INTERCATEGORIALE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

“PREVILAVORO ITALIA”

(Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto di PreviLavoro)

1. Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa, in seguito in sigla "PreviLavoro", costituito con atto pubblico il 25 novembre 2019 in attuazione dell'Accordo Interconfederale del 22.11.2019. Le prestazioni sono destinate ai dipendenti in costanza di rapporto di lavoro presso le aziende aderenti al Fondo, in conformità a quanto disposto dai CCNL sottoscritti tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali firmatarie dello Statuto di PreviLavoro. È inoltre possibile garantire le suddette prestazioni anche ai dipendenti in costanza di rapporto di lavoro presso le aziende aderenti a PreviLavoro. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti PreviLavoro. La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo.

2. Art. 2 (Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione)

Le aziende destinatarie di cui all'articolo 1, dovranno aderire a PreviLavoro compilando la domanda di adesione e allegando un documento in corso di validità del legale rappresentante e avranno l'obbligo di iscrivere a PreviLavoro tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o determinato di durata di almeno 12 mesi. E, altresì, facoltà dell'azienda di iscrivere i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi ma almeno di 3 mesi, nonché i collaboratori con contratti previsti dal CCNL di riferimento (esempio CO.CO.CO., ecc.) i quali ai sensi dell'art. 4 dello Statuto assumeranno la qualifica di iscritti a PreviLavoro. L'iscrizione a PreviLavoro presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

L'iscrizione del lavoratore deve essere effettuata entro 15 giorni dall'assunzione. La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante una procedura informatizzata presente nell'area di iscrizione del sito internet www.previlavoroitalia.it ovvero tramite invio della documentazione d'iscrizione a: adesioni@previlavoroitalia.it. L'elenco dei dipendenti iscritti viene inserito nelle "liste di contribuzione" utilizzando la procedura informatizzata di cui sopra - ovvero tramite invio del tracciato anagrafiche a: adesioni@previlavoroitalia.it. Il suddetto tracciato dovrà contenere: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, indirizzo e-mail, tipologia del rapporto di lavoro (rapporto a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dal tracciato. Le aziende devono comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica, ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato, ricevendo successivamente, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione

PreviLavoro Italia

Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa
Via Cesare Beccaria 16 00196 Roma



Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa

prioritaria. Le Aziende devono tempestivamente aggiornare nella procedura informatizzata i loro indirizzi e-mail nel caso di variazione degli stessi. L'iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite Professionisti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'Azienda interessata e al Professionista. All'atto della richiesta di iscrizione tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati mediante bonifico bancario in data anteriore all'iscrizione stessa dovranno essere trasmessi *all'indirizzo di posta elettronica* adesioni@previlavoroitalia.it. Il Servizio Contributi, effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti. Tutte le variazioni (cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica presente sul sito www.previlavoroitalia.it ovvero tramite invio del tracciato anagrafiche a: adesioni@previlavoroitalia.it entro 15 giorni dal verificarsi della causa di variazione.

Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati risultanti dalla denuncia contributiva mensile INPS. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l'Azienda è tenuta a darne comunicazione scritta, a mezzo e-mail, a adesioni@previlavoroitalia.it, entro 15 giorni.

3. Art. 3 (Decorrenza delle prestazioni)

La garanzia, nei confronti dei singoli *Assicurati* dipendenti delle aziende che abbiano aderito al fondo, decorre:

- per gli *infortuni* e per le *malattie* diverse da quelle indicate all'alinea successivo, dalle ore 00:00 del giorno di effetto dell'*Assicurazione* (o del successivo inserimento in garanzia) senza necessità di compilazione del questionario sanitario;
- per il parto e le patologie dipendenti da gravidanza o puerperio, dalle ore 00:00 del 300° giorno successivo a quello di effetto dell'*Assicurazione* (o del successivo inserimento in garanzia). Se il concepimento viene provato, da adeguata documentazione medica, essere successivo alla decorrenza dell'*Assicurazione*, la garanzia - con riferimento agli eventi citati - è prestata nei termini normalmente previsti (rischio compreso).
- Per le aziende che effettuano i pagamenti tramite bonifico bancario l'assicurazione e le relative prestazioni hanno effetto dalle ore 00:00 del primo giorno del mese successivo:
 - a) a quello di adesione al Fondo da parte di ciascuna Azienda, per i dipendenti in costanza di rapporto di lavoro presso quest'ultima a tale data;
 - b) a quello di futura assunzione, per i dipendenti neoassunti presso Aziende già aderenti al Fondo.

Per le aziende che effettuano i pagamenti tramite F24 l'assicurazione e le relative prestazioni hanno effetto dalle ore 00:00 del primo giorno del terzo mese successivo

- a) a quello di adesione al Fondo da parte di ciascuna Azienda, per i dipendenti in costanza di rapporto di lavoro presso quest'ultima a tale data;
- b) a quello di futura assunzione, per i dipendenti neoassunti presso Aziende già aderenti al Fondo.

Nonché all'invio al Fondo di tutta la documentazione di cui all'art. 2 del presente regolamento /domanda di adesione al Fondo da parte dell'azienda, dati completi dei dipendenti di cui al II° comma del predetto art. 2 (etc) inviata in modalità informatica.

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi. Fatto salvo quanto riportato in tema di cessazione del rapporto al successivo art. 7. Di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali l'Azienda non ha l'obbligo della contribuzione al



Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa

Fondo, salvo che l'azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti. Qualora l'azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto.

In ogni caso al termine della sospensione l'Azienda riprenderà i versamenti, non sarà da questa dovuta l'una tantum e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese di ripresa del pagamento. Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione dovrà essere indirizzata a: adesioni@previlavoroitalia.it.

La esigibilità delle prestazioni è, altresì, condizionata alla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dell'iscrizione dell'azienda e dei lavoratori. Le prestazioni possono essere erogate, pertanto, previo accertamento dell'avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari, nonché della riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall'azienda al momento dell'iscrizione o dal lavoratore per i casi di versamento volontario.

4. Art. 4 (Contribuzione)

L'obbligo contrattuale e pertanto la relativa adesione al Fondo, viene assolto sia mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum a carico del datore di lavoro), sia attraverso la corresponsione del contributo ordinario annuale a carico del datore di lavoro e, ove previsto dal CCNL di riferimento, anche a carico del lavoratore, secondo le modalità di cui al successivo Art. 5.

Quota una tantum: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere a PreviLavoro, l'importo una tantum stabilito dagli organi statutari e/o dai CCNL di cui all'art.1 del presente Regolamento. L'importo una tantum è dovuto o in maniera forfettaria o rapportato ad ogni dipendente secondo quanto stabilito dagli organi statutari e/o dai CCNL di cui all'art. 1 citato. La quota una tantum è dovuta dal primo giorno del mese d'iscrizione al Fondo. La quota una tantum va versata solamente all'atto dell'iscrizione dell'Azienda in maniera forfettaria o rapportata ad ogni dipendente e non è più dovuta nel periodo di mantenimento dell'iscrizione dell'Azienda a PreviLavoro.

Contributo ordinario: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere a PreviLavoro il contributo ordinario stabilito dagli organi statutari e dai CCNL di cui al precedente art.1 per ogni singolo dipendente; il contributo è di esclusivo carico delle aziende, al contrario il contributo sarà corrisposto in quota parte anche dai lavoratori dipendenti, laddove previsto dai CCNL applicati ai singoli rapporti di lavoro. I datori di lavoro, laddove tale previsione sia disciplinata nel CCNL di riferimento, provvedono altresì a trattenere dal cedolino paga del dipendente ed a versare a PreviLavoro la quota mensile della contribuzione di competenza del lavoratore. La contribuzione ordinaria decorre dal primo giorno del mese di inizio della copertura assicurativa. Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere indirizzata a adesioni@previlavoroitalia.it. In ogni caso di versamento errato saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione.

In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso del mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese.

In caso di versamento errato, il Fondo procederà alla restituzione o compensazione, purché l'errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative.



Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa

Nel caso di lavoratore part time, che completi l'orario presso due o più Aziende, ciascuna Azienda e ciascun lavoratore verseranno il 100% della contribuzione dovuta.

Nel caso in cui, al termine di ogni annualità, dovessero verificarsi dei versamenti eccedenti le quote dovute, le aziende e/o i lavoratori potranno richiederne la restituzione. Le aziende potranno optare anche per il conguaglio delle quote versate in eccesso. Il Fondo, verificata la regolarità contributiva, provvederà alla restituzione e/o al conguaglio delle quote versate in eccesso. La richiesta dovrà essere inviata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione. In difetto la restituzione potrà essere richiesta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvenuta causa di cessazione dell'iscrizione dell'azienda al Fondo. Tale richiesta potrà essere presentata per mail all'indirizzo adesioni@previlavoroitalia.it.

La stessa procedura potrà essere usata in tutti i casi in cui avvenga la cessazione e la successiva riassunzione di uno o più dipendenti (come nel caso di fusione o cessione di ramo d'azienda, ma anche del singolo), nel corso dello stesso mese. Nel caso in cui entrambe le aziende abbiano eventualmente provveduto al pagamento del contributo per lo stesso mese, verranno conguagliate (aziende) o restituite (lavoratori) le quote pagate in eccesso, con le stesse modalità previste nel caso di doppio part time.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo mail adesioni@previlavoroitalia.it.

In ogni caso di versamenti in eccesso non chiesti in restituzione dall'azienda, gli stessi saranno utilizzati per prestazioni di welfare a favore dei lavoratori iscritti al Fondo (prestazioni non ricomprese nella polizza).

5. Art. 5 (Modalità di versamento)

Il versamento della quota una-tantum è contestuale al primo versamento del contributo ordinario.

In caso di pagamento tramite bonifico bancario, la corresponsione del contributo ordinario avviene con cadenza annuale anticipata in unica soluzione entro il 21 dicembre dell'anno precedente, per ogni dipendente avente diritto ed in forza, ovvero frazionata in

4 rate trimestrali anticipate entro le date:

- 21 dicembre dell'anno precedente per il trimestre 1° gennaio- 31 marzo
- 25 marzo, per il trimestre 1° aprile - 30 giugno
- 25 giugno, per il trimestre 1° luglio - 30 settembre
- 25 settembre, per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre.

A tal fine l'azienda deve rivolgere a PreviLavoro specifica comunicazione relativa all'opzione prescelta. PreviLavoro provvede a comunicare alle Aziende, secondo le modalità previste dal presente regolamento e relativamente ai soli lavoratori aventi diritto, l'importo della contribuzione dovuta e il periodo di riferimento. Nel caso in cui l'Azienda abbia autonomamente ed occasionalmente effettuato versamenti mediante bonifico bancario e li abbia segnalati, saranno dedotti gli importi già versati. Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le aziende che scelgono la modalità di versamento mensile possono effettuare i pagamenti attraverso F24. Il pagamento mediante F24 non può essere utilizzato per periodi contributivi pregressi, cioè



Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa

contributi riferiti a mensilità per le quali il termine di pagamento è già decorso, che dovranno essere versati mediante bonifico bancario.

Il versamento mensile deve avvenire con cadenza posticipata. Dall'1 al 16 di ogni mese le aziende che hanno scelto la modalità di pagamento mensile devono versare il contributo relativo al mese precedente.

6. Art. 6 (Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni. Riattivazione delle prestazioni)

Il mancato versamento dei contributi relativi a tutti i dipendenti o ad alcuni o ad un singolo dipendente ancora in forza, in caso di morosità dell'Azienda che si protragga per un trimestre, determina la sospensione per tutti i dipendenti o per alcuni o per quel dipendente, delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. La sospensione, che sarà comunicata in anticipo a tutti i dipendenti o ad alcuni o al singolo dipendente, entrerà in vigore dal primo giorno successivo al trimestre di morosità dell'Azienda. In tutti i casi di ritardato versamento dei contributi si applicherà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti. Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario la cui ricevuta ed il cui modulo per il ravvedimento, andranno inviati via posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: adesioni@previlavoroitalia.it. Ricevuta la mail il Servizio Contributi, entro 20 giorni, svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri saranno positivi, darà comunicazione al Servizio Prestazioni che riattiverà l'erogazione delle prestazioni, dandone conferma all'azienda, a tutti dipendenti o ad alcuni o al dipendente singolo. Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga per oltre un trimestre, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc.), sarà chiusa la posizione assistenziale di tutti i dipendenti o di alcuni dipendenti o del singolo dipendente che pertanto, per essere nuovamente posti o posto in copertura, dovranno essere iscritti ex novo, come indicato al precedente art. 2. Restano impregiudicati i diritti di riscossione dei primi sei mesi di mancato versamento dei contributi, nei confronti dell'Azienda.



Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa

7. Art. 7 (Decadenza del diritto alle prestazioni)

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:

- a) Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di PreviLavoro;
- b) Per decesso del dipendente;
- c) Per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente;
- d) Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.
- e) Per recesso da parte dell'Azienda.

Le prestazioni terminano:

- alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese nel quale si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, tra il dipendente e l'Azienda.
- alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese nel quale sia venuto meno il rapporto associativo tra Azienda datrice di lavoro e il Fondo;
- alle ore 24:00 del 31 dicembre dell'anno assicurativo in corso, qualora l'Azienda abbia attivato la facoltà di coprire per tutto l'anno i dipendenti che cessino il rapporto di lavoro in corso d'anno, o qualora abbia optato per la contribuzione volontaria in caso di uscita dal fondo in corso d'anno.

8. Art. 8 (Recesso adesione da parte del datore di lavoro)

Il diritto di recesso deve essere esercitato con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C. all'indirizzo previlavoro@pec.it, che deve essere inviata entro 60 giorni prima di ogni singola scadenza annuale (fa fede la data del timbro postale); in caso di mancato rispetto del suddetto termine, il recesso è efficace ed operativo alla scadenza dell'esercizio immediatamente successivo con la conseguente corresponsione del relativo premio.

9. Art. 9 (Variazione, cessazione del datore di lavoro)

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un'ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo 7 del presente regolamento. Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione a PreviLavoro nel termine massimo di 15 giorni. Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo con l'eventuale azienda subentrante, se ciò avverrà entro 3 mesi dalla comunicazione della sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che il nuovo datore di lavoro provveda a comunicare per iscritto il subentro nel termine massimo di 15 giorni e provveda ai successivi pagamenti. Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati. PreviLavoro metterà in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall'Azienda alla data della richiesta della cancellazione.

10. Art. 10 (Il Programma del Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa)

Gli Organi di PreviLavoro approvano con specifico provvedimento il Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione nonché la definizione della idonea documentazione sanitaria.



**Fondo Nazionale Intercategoriale
di Assistenza Sanitaria Integrativa**

11. Art. 11 (Privacy e tutela dei dati personali e sensibili)

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di PreviLavoro secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal vigente GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679 e secondo il D.lgs. 101/2018.